



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore PERA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 NOVEMBRE 2009

Elezione diretta del Presidente della Repubblica e Capo del Governo

In memoriam CARLO MEZZANOTTE

ONOREVOLI SENATORI. — La crisi delle istituzioni previste dalla Costituzione sta assumendo dimensioni che mettono a rischio la nostra democrazia.

Solitamente, di questa crisi il cittadino percepisce gli aspetti di «colore» ed è portato ad attribuirle a questioni solo personali e politiche. È in questo senso che, ad esempio, vengono interpretate le frizioni sempre più frequenti fra il Presidente della Camera o del Senato e il Presidente del Consiglio, fra gli stessi Presidenti delle Camere, fra il Presidente del Consiglio e il Presidente della Repubblica, fra il Governo, il Parlamento e il Consiglio superiore della magistratura, fra il Parlamento e il Governo. E così via. La stessa lamentela diffusa riguardo al fenomeno della «chiusura del Parlamento» viene indirizzata contro l'una o l'altra maggioranza, oppure la «casta dei fannulloni», parlamentari supposti rei di non assolvere con serietà e dedizione ai propri compiti istituzionali.

Queste percezioni dell'opinione pubblica sono sbagliate, perché gli aspetti personali e politici di queste frizioni sono del tutto contingenti e, rispetto ai problemi del sistema costituzionale, irrilevanti. Se correttamente interpretati, essi servono però per mettere in luce non già gli stili delle singole personalità che si succedono nelle alte cariche istituzionali, bensì fenomeni assai più profondi quali la sovrapposizione fra poteri non ben delineati dalla Costituzione del 1948 e la inadeguatezza di questi poteri rispetto ai loro nuovi compiti in mutate circostanze storiche. In particolare, esiste un fosso che diventa sempre più ampio fra la «democrazia maggioritaria», quale da tempo e di fatto è in atto nel nostro Paese tramite

la via inadeguata (e, dopo l'ultima modifica, anche perniciosa) della legge elettorale, e una Costituzione che ha un sigillo del tutto diverso da quello maggioritario.

Questo stato di cose è preoccupante, così come lo sono le strade che i conflitti prendono, o sono sollecitati a prendere, per trovare le necessarie composizioni. Ad esempio, contro lo strapotere di fatto del Governo sul Parlamento, si richiede sempre più l'intervento del Presidente della Repubblica, esponendolo così ad un ruolo di controllo politico. Contro le inefficienze della giustizia in gran parte dovute allo stordimento dell'ordinamento giudiziario, si ricorre sempre più al Consiglio superiore della magistratura, così investendolo (con suo palese gradimento) di ruoli che non sono previsti dalla Costituzione (quali i pareri, le pratiche a tutela, i progetti di riforma). Contro la inefficienza delle procedure parlamentari, si ricorre sempre più frequentemente ai decreti-legge, e contro la moltiplicazione dei decreti legge, e spesso dei voti di fiducia cosiddetti «tecnici» per convertirli, si invoca lo scudo dei regolamenti parlamentari, chiamandoli così a svolgere il ruolo di norme di rango sostanziale superiore, oppure l'intervento dei Presidenti delle Camere, investendoli in tal modo di funzioni politiche. Non stupisce perciò che la «democrazia maggioritaria» e il «Governo del Presidente del Consiglio», quale di fatto ma non di diritto si stanno affermando, non trovando nella Costituzione strumenti adeguati, siano indotti a percorrere strade del tutto improprie e si trovino a sollevare conflitti di gerarchia fra organi costituzionali.

È per queste ragioni che la crisi delle nostre istituzioni coinvolge la stessa democrazia. Se i cittadini sempre più frequentemente

pensano che i difetti del sistema si devono alle «cattiverie» di alcuni da cui solo le «virtù» di altri ci possono salvare, allora lo Stato liberale e democratico, il quale, notoriamente, non si cura di «cattiverie» e «virtù» se non per disegnare istituzioni in grado di correggere le prime e favorire le seconde, entra fatalmente in crisi. E se questa crisi è accompagnata da un'altra altrettanto profonda, di tipo etico-civile che riguarda i valori, i comportamenti e il costume individuale e collettivo, allora, in presenza anche di un'ulteriore crisi, quella economica, c'è motivo di ritenere che la situazione, già grave, si deteriori ulteriormente.

Il disegno di legge che qui presento riproduce alla lettera quello già da me presentato nella XIII legislatura il 23 gennaio 1997 (Atto Senato n. 2015). Lo dedico alla memoria di un grande studioso e caro amico quale fu il Professor Carlo Mezzanotte, al quale si deve il contributo scientificamente più autorevole e competente al progetto di riforma costituzionale pensato, discusso ed elaborato dalla «Convenzione per la riforma liberale» negli anni 1995-96. Rileggendolo con attenzione, è stupefacente osservare quanto ancor oggi il testo appaia lungimirante e consapevole della nostra crisi. Quanto adeguato sia alla situazione odierna. E quanti problemi gravi avrebbe impedito di far nascere. Ne richiamo qui i punti principali. La proposta organica mira a riformare l'ordinamento della Repubblica in senso presidenziale, da un lato portando a compimento costituzionale la «democrazia maggioritaria» e dall'altro prevedendo quelle forme equilibratrici che essa richiede. In particolare, sottolineo i punti che seguono.

Presidenzialismo classico

Il progetto sostiene una forma presidenziale classica, senza indulgere a formule ambigue o ibride come il semi-presidenzialismo francese o quello *ad pompam* di tipo austriaco, in cui all'elezione diretta del presi-

dente non corrispondono poteri effettivi. Il Presidente della Repubblica è anche Capo del Governo, è eletto dal popolo a suffragio universale diretto a turno unico, assieme ad un Vice Presidente indicato, ogni quattro anni, mediante elezioni primarie svolte in date differenziate e stabilite dalle singole regioni, le quali in particolare sono coinvolte anche nelle selezioni delle varie candidature presentate da almeno cinquecentomila elettori.

A questo presidenzialismo classico vengono aggiunti istituti che gli sono propri: limite del doppio mandato; possibilità di *impeachment* parlamentare ma non di revoca del Presidente; abolizione del potere di scioglimento anticipato delle Camere; eliminazione dei decreti-legge e dei decreti delegati; possibilità di richiedere che la Camera si pronunci su un provvedimento entro un determinato periodo di tempo.

Equilibri istituzionali

Richiamando la visione liberale secondo cui ogni potere va limitato da un altro potere, questo progetto contiene una serie di previsioni di «riequilibrio» rispetto alla configurazione di un Presidente forte perché eletto direttamente dal popolo. In particolare, segnalo: (a) la previsione di inchieste parlamentari ad iniziativa di minoranze qualificate; (b) il *recurso de amparo*, vale a dire il ricorso alla Corte costituzionale da parte del semplice cittadino che lamenti la lesione di diritti fondamentali per atti di pubblici poteri; (c) l'appello alla Corte costituzionale da parte di minoranze parlamentari per denunciare l'illegittimità costituzionale di una legge; (d) la possibilità per la Corte dei conti di impugnare davanti alla Consulta una legge per violazione dell'articolo 81 della Costituzione.

Inoltre, segnalo (e) la previsione per la Camera di approvare una mozione di censura nei riguardi del singolo ministro, ancorché giuridicamente non vincolante per il Presi-

dente ma di inevitabile grande peso politico. E infine richiamo l'attenzione sul «calmieramento» del potere centrale secondo la classica impostazione del *Federalist*, mediante (f) una accentuata devoluzione di competenze dal centro alla periferia (in gran parte poi conseguita con la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione di cui alla legge costituzionale 16 ottobre 2001, n. 3, ma congegnata malamente e, si pensi all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, talvolta anche con risvolti rischiosi per l'unità nazionale).

Razionalizzazione del potere legislativo

Il passaggio da una forma di governo parlamentare ad una presidenziale comporta l'esigenza di razionalizzare l'attuale assetto strutturale e funzionale delle Camere. Sintetizzando, il testo contiene le seguenti proposte:

- 1) elezione della Camera contestuale a quella del presidente;
- 2) elezione del Senato dopo due anni da quella del presidente;
- 3) riduzione del numero dei parlamentari del 25 per cento (475 deputati e 235 senatori elettivi);
- 4) partecipazione con diritto di voto alle sedute del Senato dei presidenti delle regioni nelle occasioni più rilevanti di loro interesse, tassativamente indicate;
- 5) riduzione della durata delle legislature (4 anni);
- 6) superamento del bicameralismo perfetto: normalmente una legge è approvata dalla sola Camera dei deputati; un terzo dei senatori può chiedere l'esame del Senato, il quale eventualmente potrà chiedere il riesame del provvedimento da parte della Camera; solo in determinate materie (ritenute più rilevanti e tassativamente indicate) l'esame delle proposte di legge resta bicamerale; parere del Senato sulle nomine dei dirigenti pubblici effettuate dal presidente;

7) incompatibilità fra le cariche di parlamentare e di ministro;

8) una più stringente ed efficace formulazione dell'articolo 81 della Costituzione in materia di copertura finanziaria delle leggi e di contenimento dei *deficit* di bilancio.

Senato della Repubblica

Le proposte correnti in materia di riforma del Senato sono state caratterizzate da una idea entrata da tempo nel dibattito politico in modo del tutto acritico, come se, per necessità logica, la devoluzione di ampi poteri legislativi alle regioni implicasse solo l'istituzione di un «Senato delle regioni». Questa idea, mai seriamente approfondita, ha impedito la discussione di alternative e l'esame delle conseguenze che ne derivano. In particolare una: che un «*Bundesrat* all'italiana» avrebbe il nome di «Senato delle regioni» o «Senato federale» ma la funzione, decisamente poco utile, di un altro CNEL, con il risultato di trasferire la vera contrattazione tra centro e periferia nell'ambito dell'ormai collaudato sistema delle Conferenze, esattamente come avviene per le trattative sindacali, le quali esulano dall'organo pur previsto dall'articolo 99 della Costituzione.

Prima di decretare, senza seria meditazione e discussione, la morte di una delle più prestigiose istituzioni dell'intera storia d'Italia, occorre riflettere sulla tradizione ordinamentale del nostro Senato, storicamente fondato sui principi della rappresentanza nazionale e del divieto del mandato imperativo.

Il modello qui proposto è quello di una seconda Camera elettiva, con funzioni legislative seppur razionalizzate, formato su base regionale, eletto autonomamente due anni dopo la Camera e dopo il presidente, integrato nelle occasioni più importanti dai presidenti di regione, competente ad esprimersi sulle nomine dirigenziali del Presidente. In breve: un Senato «ragionevolmente federale», in cui la formale vocazione a rappresentare gli interessi delle regioni non con-

fligge con una pari dignità rispetto alla Camera dei deputati.

Federalismo compensativo

Il progetto organico qui presentato potenzia il nostro regionalismo a compensazione della rafforzata forma di governo presidenziale a livello centrale. Il cosiddetto «federalismo amministrativo a costituzione vigente» (di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) prima e, poi, la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione non sempre sono andati nel senso qui indicato. Un punto importante che segnalo è la possibilità di impugnazione delle leggi regionali da parte del Governo per motivi di merito, vale a dire per contrasto con gli interessi nazionali, la cui eliminazione, come ormai è chiaro, ha rappresentato uno dei punti più controversi della riforma del 2001.

Ma il punto principale che richiamo è la diversa filosofia sottesa al riparto delle materie tra Stato e regioni, diversa da quella introdotta nel nuovo articolo 117 della Costituzione.

In rapida sintesi, si tratta della seguente impostazione ordinamentale: si prevede un solo elenco, secondo il metodo di ispirazione federalistica, di materie tassativamente di competenza legislativa esclusiva dello Stato; le materie non indicate spettano automaticamente alla competenza legislativa esclusiva delle singole regioni (in modo sì «residuale», ma anche prevalente); si sopprimono le materie cosiddette «concorrenti» fra Stato e re-

gioni, le quali, come l'esperienza già ha abbondantemente mostrato, sono fonte di contenzioso e di inevitabili duplicazioni burocratiche. Credo che questa filosofia semplificata avrebbe evitato la miriade di conflitti di attribuzione tra Stato e regioni per stabilire «chi fa che cosa» nel riparto delle competenze legislative. E sono certo che essa eviterebbe quella confusione in cui è oggi avvolto il cittadino, quando si chiede «chi ha o non ha fatto che cosa»: un altro modo per restituire a lui centralità e responsabilità, e allo Stato trasparenza.

Lo spirito con cui ripresento questo disegno di legge non intende indulgere né alla logica del *super partes*, per la quale non ho alcun titolo, e neppure a quello del *bipartisan*, che pure condiviso, ma con la cautela imposta dalla esperienza, la quale mostra che talvolta tale logica serve più a trovare accomodamenti verbali a problemi politici contingenti che a risolvere con chiarezza e precisione problemi istituzionali di fondo. Piuttosto, lo spirito che anima la riproposizione di questo progetto è quello del *confronto politico* con la consapevolezza che argomenti e contro-argomenti, emendamenti e sub-emendamenti non sono solo tecniche di deliberazione ma valori sostanziali della democrazia rappresentativa.

Da troppo tempo stiamo discutendo della inefficienza delle nostre istituzioni e da troppo tempo non riusciamo a rimuoverla. Mi sembra che ora sia arrivato il tempo di prendere atto che non c'è più altro tempo.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

CAPO I

IL POTERE ESECUTIVO

Art. 1.

1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 83. – Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto, con scrutinio a turno unico, secondo le norme stabilite dalla legge.

L'elezione ha luogo sulla base di candidature proposte da cinquecentomila elettori.

Qualora il numero delle candidature regolarmente presentate sia superiore a due, in ciascuna regione ha luogo, alla data stabilita dalla giunta regionale e comunque entro quaranta giorni dalla conclusione della verifica delle candidature, un turno di elezioni primarie a suffragio universale e diretto, al quale partecipano i candidati ammessi. I due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti su base nazionale partecipano all'elezione del Presidente della Repubblica.

È eletto Presidente della Repubblica il candidato che abbia conseguito la metà più uno dei voti validamente espressi».

Art. 2.

1. Il primo comma dell'articolo 84 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che goda dei diritti civili e politici; i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di Presidente della Re-

pubblica sono determinati con legge costituzionale».

Art. 3.

1. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 85. - Il Presidente della Repubblica è eletto per quattro anni e può essere rieletto una sola volta; il medesimo limite si applica a chi abbia rivestito la carica o svolto le funzioni per più di due anni durante il mandato di un altro Presidente.

Novanta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati fissa la data della elezione, che deve avere luogo entro sessanta giorni dalla data di indizione.

Il Presidente della Repubblica assume le funzioni entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel frattempo, ove necessario, sono prorogati i poteri del precedente».

Art. 4.

1. L'articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 86. - Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso in cui egli non possa adempierle, sono esercitate dal Vice Presidente della Repubblica, che è eletto contestualmente al Presidente per quattro anni, secondo le norme stabilite dalla legge.

In caso di impedimento permanente, di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Vice Presidente ne assume le funzioni e le esercita sino alla scadenza del mandato.

Qualora anche il Vice Presidente sia nell'impossibilità di svolgere le funzioni presidenziali, queste sono affidate sino alla scadenza del mandato ad un supplente eletto dalla Camera dei deputati a maggioranza assoluta dei suoi componenti».

Art. 5.

1. L'articolo 87 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 87. – Il Presidente della Repubblica rappresenta l'unità nazionale ed è il Capo del Governo.

Determina e dirige la politica generale del Governo e ne é responsabile.

Nomina i Ministri dopo aver acquisito il parere di ciascuna delle Camere, ne promuove e coordina l'attività e può revocarli, anche a seguito di censura da parte di una delle Camere.

Presenta alla Camera dei deputati i disegni di legge.

Promulga le leggi ed emana i regolamenti.

Può inviare messaggi alle Camere su questioni urgenti e le informa sull'attuazione delle leggi.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, dopo aver acquisito il parere del Senato della Repubblica, i dirigenti generali dello Stato e, nei casi previsti dalla legge, i dirigenti degli enti pubblici.

Rappresenta la Repubblica nei rapporti internazionali, ratifica i trattati previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere, accredita e riceve i rappresentanti diplomatici.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa, costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

Art. 6.

1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 88. – Il Presidente della Repubblica può essere messo in stato di accusa dalla Ca-

mera dei deputati e dal Senato della Repubblica, a maggioranza assoluta di ciascuna di esse, per alto tradimento, corruzione o attentato alla Costituzione. Le stesse accuse possono essere promosse, con il medesimo procedimento, nei confronti del Vice Presidente».

Art. 7.

1. L'articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 89. – Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune. Il giuramento è prestato, con le medesime modalità, dal Vice Presidente e dal Presidente supplente nel momento in cui subentrano nell'esercizio delle funzioni presidenziali».

Art. 8.

1. L'articolo 90 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 90. – L'ufficio di Ministro è incompatibile con l'appartenenza ad una delle due Camere.

I Ministri sono responsabili degli atti dei loro dicasteri e prima di assumere le funzioni prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Un terzo dei membri di ciascuna Camera può presentare una mozione di censura nei confronti di singoli Ministri. L'approvazione della mozione non obbliga il Presidente della Repubblica a revocare il Ministro.

Chi ha ricoperto l'ufficio di Ministro non può candidarsi all'elezione al Parlamento prima che siano decorsi tre anni dalla cessazione delle funzioni governative.

L'ordinamento della Presidenza della Repubblica, il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri sono determinati

dal Governo con regolamento, sulla base di principi stabiliti dalla legge».

Art. 9.

1. L'articolo 91 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 91. - L'attuazione e l'esecuzione delle leggi nonché la disciplina delle materie di competenza dello Stato non riservate alla legge spettano ai regolamenti del Governo.

Le materie non coperte da riserva assoluta di legge sono disciplinate da regolamenti, nel rispetto dei principi desumibili dalla legge.

Il Presidente della Repubblica, nel corso dell'esame parlamentare dei disegni di legge, può proporre ricorso alla Corte costituzionale per motivi di competenza, secondo le modalità e con gli effetti stabiliti con legge costituzionale.

La legge determina il procedimento di formazione e la pubblicità dei regolamenti».

Art. 10.

1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 92. - I Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa deliberazione della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale».

Art. 11.

1. Gli articoli 59, 93, 94, 95 e 96 della Costituzione sono abrogati.

CAPO II

NORME SULLA FORMAZIONE
DELLE LEGGI

Art. 12.

1. Dopo l'articolo 70 della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 70-bis. - La funzione legislativa nelle materie spettanti allo Stato è esercitata dalle due Camere nei modi previsti dal presente articolo.

Le leggi sono deliberate dalla Camera dei deputati e sono trasmesse al Senato della Repubblica.

Il Senato, entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione, su proposta di almeno un terzo dei suoi componenti, può chiedere il riesame della legge deliberata dalla Camera dei deputati o proporre modifiche ad essa. In tali casi la legge è sottoposta a una nuova deliberazione definitiva della Camera dei deputati.

Sono deliberate da entrambe le Camere le leggi costituzionali, quelle di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi e di coordinamento della finanza pubblica, nonché quelle che stabiliscono i principi e gli indirizzi per la legislazione regionale o disciplinano procedimenti di competenza delle Regioni».

Art. 13.

1. Il primo comma dell'articolo 71 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«L'iniziativa delle leggi appartiene al Presidente della Repubblica, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale».

Art. 14.

1. Il terzo comma dell'articolo 72 della Costituzione è sostituito dai seguenti:

«Qualora il Presidente della Repubblica lo richieda, la Camera dei deputati delibera su un disegno di legge entro un termine dato.

Il regolamento può altresì stabilire in quali casi e forme i disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, per la deliberazione dei singoli articoli, riservando alla Camera dei deputati l'approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni».

2. Al quarto comma dell'articolo 72 della Costituzione le parole: «di delegazione legislativa,» sono soppresse.

3. Gli articoli 76 e 77 della Costituzione sono abrogati.

Art. 15.

1. L'articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 74. - Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può chiedere alla Camera dei deputati con messaggio motivato, una nuova deliberazione.

Se la Camera dei deputati, a maggioranza dei tre quinti dei propri componenti, approva nuovamente la legge, questa deve essere promulgata. Qualora la richiesta riguardi leggi per le quali la Costituzione prevede la deliberazione da parte delle due Camere, la promulgazione è subordinata ad una nuova deliberazione di entrambe le Camere».

Art. 16.

1. L'articolo 78 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 78. - Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Presidente della Repubblica i poteri necessari.

Una legge costituzionale definisce i poteri del Presidente della Repubblica nelle situazioni di crisi».

Art. 17.

1. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 81. - Le Camere approvano ogni anno i bilanci di previsione, pluriennale e annuale, ed il rendiconto consuntivo presentati dal Presidente della Repubblica.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

I bilanci non possono presentare disavanzi tra le entrate correnti e le spese correnti. Il totale delle altre spese, nonché delle entrate di natura fiscale, non può aumentare ad un tasso maggiore del prodotto interno lordo. Le Camere fissano i limiti massimi dei saldi di bilancio prima dell'inizio dell'esame dello stesso.

Il bilancio non può essere approvato prima dei disegni di legge in materia di finanza pubblica presentati dal Presidente della Repubblica contestualmente al bilancio stesso.

Ogni legge che rechi nuove o maggiori spese o minori entrate deve indicare, con riferimento a ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale e comunque all'intero periodo di efficacia della legge, i mezzi necessari per farvi fronte. A tal fine, nel rispetto dei vincoli costituzionali di bilancio, la legge può stabilire la riduzione di altre spese o l'introduzione di nuove o maggiori imposte. Il ricorso all'indebitamento oltre i limiti predetti deve comunque essere approvato da ciascuna Camera a maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti.

Il Presidente della Repubblica, nel corso dell'esame parlamentare dei disegni di legge, può opporsi all'approvazione di disposizioni che importino variazioni di spesa o di entrata; ciascuna Camera può tuttavia appro-

vare nuovamente tali disposizioni a maggioranza dei tre quinti dei propri componenti.

L'ordinamento finanziario e contabile di tutti gli enti del settore pubblico deve garantire il rispetto del divieto di disavanzo tra le entrate e le spese correnti.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere autorizzato se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a sei mesi, nel corso di ognuno dei quali possono effettuarsi spese, nel limite di un dodicesimo di quelle previste da ciascun capitolo del bilancio dell'anno precedente, eventualmente ridotte in proporzione per garantire il rispetto del divieto di disavanzo tra le entrate e le spese correnti.

La Corte dei conti può sollevare la questione di costituzionalità delle leggi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle stesse, in relazione ai vincoli posti dal presente articolo, secondo le modalità e con gli effetti stabiliti con legge costituzionale.

Le norme per l'attuazione del presente articolo sono stabilite con legge, le cui disposizioni non possono essere abrogate né derogate dalle leggi di approvazione o di variazione del bilancio, né dalle leggi di spesa o di entrata».

Art. 18.

1. L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 82. - Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. L'inchiesta viene comunque disposta quando lo richieda un quinto dei componenti della Camera.

Per lo svolgimento di una inchiesta ciascuna Camera nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispettare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Le Camere possono acquisire, secondo le modalità stabilite dai propri regolamenti, atti documenti o informazioni, con i soli limiti derivanti dalla legge penale».

CAPO III

IL PARLAMENTO DELLA REPUBBLICA E LE AUTONOMIE TERRITORIALI

Art. 19.

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Il numero dei deputati è di quattrocento-settantacinque».

Art. 20.

1. Il secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 57 della Costituzione sono sostituiti dai seguenti:

«Il numero dei senatori elettivi è di duecentotrentacinque.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni stesse quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a tre.

Alle sedute del Senato della Repubblica partecipano, con diritto di voto, i Presidenti delle Regioni ogniqualvolta il Senato sia chiamato a discutere e deliberare su progetti di legge costituzionali, di ratifica di trattati internazionali che importino obblighi per le Regioni, di coordinamento della finanza pubblica, nonché quelle che stabiliscono i principi e gli indirizzi per la legislazione regionale o disciplinano procedimenti di competenza delle Regioni.

Art. 21.

1. Il primo comma dell'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono eletti per quattro anni».

Art. 22.

1. I primi due commi dell'articolo 61 della Costituzione sono sostituiti dai seguenti:

«L'elezione della Camera dei deputati ha luogo contemporaneamente a quella del Presidente della Repubblica.

L'elezione del Senato della Repubblica ha luogo nel ventiquattresimo mese successivo all'elezione del Presidente della Repubblica.

La prima riunione di ciascuna delle Camere ha luogo entro e non oltre il quindicesimo giorno del mese successivo alla elezione della stessa».

Art. 23.

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. - La funzione legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni.

È riservata allo Stato la potestà legislativa nelle seguenti materie:

politica estera, commercio con l'estero e relazioni internazionali;

difesa e impiego delle forze armate;

sicurezza pubblica e misure di prevenzione;

ordinamento giudiziario;

ordinamento della giustizia civile, penale, amministrativa e contabile;

cittadinanza, stato civile, condizione giuridica degli stranieri;

contabilità dello Stato, moneta, tributi erariali, attività finanziarie e governo del credito, salve le funzioni in materia di credito

locale attribuite alle regioni con legge costituzionale;

- ordinamento delle professioni;
- grandi calamità naturali;
- livelli minimi inderogabili a tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
- tutela del patrimonio storico e artistico di interesse nazionale;
- parchi sovraregionali;
- trasporti e comunicazioni sovraregionali;
- produzione, trasporto e distribuzione dell'energia;
- poste e telecomunicazioni;
- ricerca scientifica e tecnologica di rilievo nazionale;
- ordinamento e programmazione generale dell'istruzione superiore;
- informazione radiotelevisiva sovraregionale;
- tutela del lavoro e istituti previdenziali obbligatori di carattere generale;
- tutela della concorrenza;
- lavori pubblici strettamente funzionali alle competenze riservate allo Stato;
- statistica nazionale;
- pesi e misure, determinazione del tempo;
- ordinamenti sportivi di interesse nazionale;
- altre materie individuate con legge costituzionale.

Nelle altre materie la potestà legislativa è esercitata dalle Regioni negli ambiti e nei limiti previsti per ciascuna Regione dalla legge costituzionale che disciplina le forme specifiche della rispettiva autonomia».

Art. 24.

1. Dopo l'articolo 114 della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 114-bis. - Le Regioni sono enti autonomi con propri poteri e funzioni fissati da legge costituzionale».

Art. 25.

1. L'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 116. - La legge costituzionale attribuisce a ciascuna Regione, su iniziativa della medesima e secondo i principi della Costituzione, gli ambiti e le forme specifiche della rispettiva autonomia.

Le particolari condizioni etniche, culturali e linguistiche delle popolazioni sono tutelate dall'ordinamento della Regione, nel rispetto delle norme costituzionali e dei trattati internazionali sottoscritti dallo Stato».

Art. 26.

1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 117. - La Regione esercita la potestà legislativa nelle materie che non siano espressamente riservate allo Stato dalla Costituzione o da leggi costituzionali.

Ulteriori norme statali valgono solamente in assenza di legislazione regionale.

Le Regioni, nelle materie di propria competenza, stipulano accordi fra loro e istituiscono organismi comuni».

Art. 27.

1. L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 118. - Spettano ai Comuni, alle Città metropolitane, alle Province ed alle Regioni le funzioni amministrative per le materie non riservate alla competenza legislativa dello Stato.

Le funzioni amministrative dei Comuni, delle Città metropolitane, delle Province e delle Regioni sono determinate sulla base dei principi stabiliti da leggi generali dello

Stato secondo criteri di autonomia e di sussidiarietà.

I Comuni, le Città metropolitane, le Province e le Regioni esercitano le funzioni amministrative nell'osservanza dei regolamenti locali e delle leggi regionali.

Le funzioni amministrative decentrate nelle materie di competenza legislativa dello Stato sono esercitate attraverso le amministrazioni delle Regioni, delle Province, delle Città metropolitane e dei Comuni, ad eccezione di quelle relative alla giustizia, alla difesa, alla sicurezza pubblica, alla finanza ed ai servizi pubblici svolti dallo Stato.

Possono essere istituiti uffici decentrati dell'amministrazione statale per l'esercizio, nell'ambito delle singole Regioni, di altre funzioni che la legge costituzionale sull'autonomia di ciascuna Regione non abbia ad esse attribuito».

Art. 28.

1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 119. - Le Regioni, le Province, le Città metropolitane e i Comuni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi generali statali di coordinamento della finanza pubblica.

Le Regioni possono imporre tributi propri in armonia con i principi dell'ordinamento tributario nazionale; ad esse spettano altresì quote del gettito dei tributi erariali riscossi nel rispettivo territorio, in rapporto con le funzioni ad esse attribuite.

Lo Stato trasferisce fondi alle Regioni esclusivamente allo scopo di promuovere il riequilibrio delle aree meno favorite.

Alle Province, alle Città metropolitane e ai Comuni sono attribuiti tributi propri, quote del gettito dei tributi erariali riscossi nel rispettivo territorio e fondi trasferiti dai bilanci statale e regionale idonei ad assicurare i servizi essenziali in tutto il territorio nazionale.

Eventuali vincoli di destinazione delle risorse trasferite dallo Stato alle Province, alle Città metropolitane ed ai Comuni riguardano esclusivamente le materie riservate allo Stato».

Art. 29.

1. L'articolo 127 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 127. – La legge approvata dal Consiglio regionale è promulgata entro dieci giorni ed entra in vigore non prima di trenta giorni dalla data della sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale ed il Governo lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore della legge stessa non sono subordinate ai termini indicati.

Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, promuove, entro trenta giorni dalla comunicazione della legge stessa, la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte costituzionale decide di chi sia la competenza. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia della legge impugnata».

CAPO IV

GARANZIE COSTITUZIONALI

Art. 30.

1. All'articolo 134 della Costituzione, dopo l'alinea, sono inseriti i seguenti capoversi:

«sui ricorsi presentati da chiunque lamenti di essere stato leso da un atto dei pubblici

poteri nei diritti di libertà garantiti dalle norme di cui al titolo primo della parte prima della Costituzione;

sui ricorsi presentati da almeno un quinto dei componenti di una Camera per promuovere la questione di legittimità costituzionale di una legge;».

Art. 31.

1. Il primo comma dell'articolo 137 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei ricorsi a tutela dei diritti di libertà e dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte».

Art. 32.

1. La prima elezione del Presidente della Repubblica successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale avrà luogo entro sei mesi dalla stessa; contemporaneamente ad essa si procederà alla elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

